

Repertorio n. 13750

Raccolta n. 3471 =====

===== ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETA' CONSORTILE =====  
===== A RESPONSABILITA' LIMITATA =====

**"Centro Regionale Information e Communication Technology - in acronimo CeRICT  
===== s.c.r.l." =====**

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilacinque il giorno diciotto del mese di maggio =====

===== (18/05/2005) =====

in Benevento e nel mio studio sito alla via Ennio Goduti n. 10, piano primo; =====

innanzi a me **avv. Giovanni IANNELLA**, Notaio residente in Benevento, iscritto nel Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino, non assistito da testimoni perchè i comparenti, d'accordo tra di loro e col mio consenso, vi hanno rinunciato, =====

===== SONO COMPARSI =====

**1) CIMITILE Aniello**, docente universitario, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 3 gennaio 1948 (c.f.CMT NLL 48A03 G812L), residente in Pomigliano d'Arco (NA), alla via Selva VII Traversa, il quale interviene al presente atto **nella qualità di Rettore e legale rappresentante dell'Ente** =====

===== **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO"** =====

Ente costituito in Italia e con sede in Benevento, Piazza Guerrazzi n.1, p.Iva n.01114010620, autorizzato e legittimato al presente atto in virtù di delibera del Consiglio di Amministrazione di detto Ente adottata il 28 gennaio 2005 e di suo Decreto Rettorale n. 446 del 6 maggio 2005; =====

**2) CHIANESE Angelo**, docente universitario, nato a Napoli il 2 giugno 1954 (c.f.CHN NGL 54H02 F839C), residente in Napoli, alla via Cincinnato n. 62, =====

il quale interviene al presente atto **nella qualità di procuratrice speciale dell'Ente** =====

===== **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"** =====

Ente costituito in Italia e con sede in Napoli al Corso Umberto I, avente codice fiscale e partita IVA n. 00876220633, giusta procura speciale ricevuta dal not. Paolo Aponete di Napoli in data 17 maggio 2005, che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera "A"** e di cui i comparenti mi dispensano dalla lettura; =====

**3) TORTORA Genoveffa**, docente universitaria, nata a Salerno il 28 aprile 1956 (c.f.TRT GVF 56D68 H703S), ivi residente alla via Roberto Santamaria n. 5, =====

la quale interviene al presente atto **nella qualità di procuratrice speciale dell'Ente** =====

===== **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO"** =====

Ente costituito in Italia e con sede in Fisciano (SA) alla via Ponte Don Melillo n. 15 avente codice fiscale n.80018670655, partita IVA n.00851300657; =====  
giusta procura speciale ricevuta dal not. Donata Maria Biase di Salerno in data 12 maggio 2005, che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera "B"** e di cui i comparenti mi dispensano dalla lettura; =====

**4) DI MARTINO Beniamino**, docente universitario, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 14 giugno 1967 (c.f. DMR BMN 77H14 C129F) residente in Formia (LT) alla via Appia L.na s.n.c. il quale interviene al presente atto **nella qualità di procuratore speciale dell'Ente** =

===== **"SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "** =====

Ente costituito in Italia e con sede in Caserta alla via Beneduce n. 10 avente partita IVA n.02044190615; =====  
giusta procura speciale ricevuta dal not. Alfredo Limosani di Napoli in data 16 maggio 2005, che in originale **si allega al presente atto sotto la lettera "C"** e di cui i comparenti mi dispensano dalla lettura; =====

**5) CORONA Paolo**, docente universitario, nato a Napoli il 31 ottobre 1942 (c.f.CRN PLA

42R31 F839B) residente in Napoli alla via S.Maria a Cappella Vecchia n. 11, il quale  
interviene al presente atto nella qualità di procuratore speciale dell'Ente =====

===== "UNIVERSITA' DEGLI STUDI "PARTHENOPE" =====  
Ente costituito in Italia e con sede in Napoli alla via Acton n. 38, avente codice fiscale  
n.80018240632; =====

giusta procura speciale ricevuta dal not. Amalia Rosaria Tucci Pace di Frattamaggiore in  
data odierna, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "D" e di cui i  
comparenti mi dispensano dalla lettura; =====

6) **FADINI Bruno**, docente universitario, nato a Napoli il 30 gennaio 1937 (c.f.FDN BRN  
37A30 F839V) il quale interviene al presente atto nella qualità di **Direttore e legale  
rappresentante dell' Ente** =====

=== **"CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA (CINI)"** ==  
Ente costituito in Italia e con sede in Roma alla via Salaria n. 113, codice fiscale, p.Iva ed  
iscrizione al Registro Imprese di Roma n.03886031008, iscritta al R.E.A. di Roma al n. n.  
707871, autorizzato e legittimato al presente atto in virtù di delibera del Consiglio Direttivo  
di detto Ente adottata il 28 aprile 2005. =====

Detti costituiti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi  
chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto appresso.

===== **ARTICOLO 1° (patto costitutivo e quote)** =====

Viene costituita tra gli Enti "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO", "UNIVERSITA'  
DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO",  
"SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI ", "UNIVERSITA' DEGLI STUDI  
"PARTHENOPE" e "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER  
L'INFORMATICA (CINI)" una società consortile a responsabilità limitata sotto la  
denominazione =====

**"Centro Regionale Information e Communication Technology - in acronimo CeRICT**  
===== **s.c.r.l.**", =====

con capitale sociale di =====

===== **EURO 139.350,00** =====

===== **(centotrentanovemilatrecentocinquanta virgola zero zero)** =====

assunto e sottoscritto dai soci nella seguente misura: =====

- dal socio "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO" per una quota di nominali euro  
35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero); =====

- dal socio "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II" per una quota di  
nominali euro 52.350,00 (cinquantaduemilatrecentocinquanta virgola zero zero); =====

- dal socio "UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO" per una quota di nominali euro  
24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta virgola zero zero); =====

- dal socio "SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI " per una quota di  
nominali euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta virgola zero zero); =====

- dal socio "UNIVERSITA' DEGLI STUDI "PARTHENOPE" per una quota di nominali euro  
9.000,00 (novemila virgola zero zero); =====

- dal socio "CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA  
(CINI)" per una quota di nominali euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero  
zero). =====

I comparenti dichiarano di aver versato il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale  
sottoscritto, e precisamente l'importo euro 34.838,00 (trentaquattromilaottocentotrentotto  
virgola zero zero) presso la Banca Intesa s.p.a., filiale di Benevento, come risulta dalla  
ricevuta di deposito rilasciata in data odierna che in copia conforme all'originale si allega  
al presente atto sotto la lettera "E" e di cui i comparenti mi dispensano dalla lettura. ====  
===== **ARTICOLO 2° (sede)** =====

La società ha sede in **Benevento (BN)**.  
I componenti stabiliscono che l'indirizzo ove è posta attualmente la sede sociale, ai fini dell'iscrizione dello stesso nel Registro Imprese ex articolo 111-ter, disp. att. del c.c., è nel detto comune di Benevento alla via Traiano Palazzo ex Poste s.n.c. e chiedono che detto indirizzo sia iscritto nel Registro Imprese.

La modifica dell'indirizzo della società nell'ambito del detto comune non costituirà modifica dell'atto costitutivo ma dovrà essere autorizzata con decisione dei soci.

**ARTICOLO 3° (nomina del primo organo amministrativo e di controllo e del Direttore generale)**

3.1 In parziale deroga alla disciplina statutaria appresso detta a comporre il primo consiglio di amministrazione vengono nominati per tre anni i sig.ri:

- **esso CIMITILE Aniello, presidente**, indicato dall'Università degli studi del Sannio;
- **CANFORA Gerardo**, consigliere, nato a Nocera Inferiore (SA) il 3 agosto 1963 (c.f.CNF GRD 63M03 F912T), residente in Benevento, alla via Pontieri n. 6, indicato dall'Università degli studi del Sannio;
- **essa TORTORA Genoveffa** consigliere, indicata dall'Università degli studi di Salerno;
- **MAZZOCCA Nicola**, consigliere, nato a Napoli il 27 febbraio 1963 (c.f.MZZ NCL 63B27 F839Y) residente in Napoli al Vico Acitillo n. 31, indicato dall'Università degli studi di Napoli Federico II;
- **BUCCI Ovidio Mario**, consigliere, nato a Civitavecchia (VT) il 18 novembre 1943 (c.f.BCC VMR 43S18 C771D) residente in Napoli, al Corso Umberto I n. 35, indicato dall'Università degli studi di Napoli Federico II;
- **AVERSA Rocco**, consigliere, nato a Piano di Sorrento (NA) il 6 DICEMBRE 1963 (c.f.VRS RCC 63T06 G568Y) residente in Sant'Agnello (NA), al Viale Don Minzoni n. 19, indicato dalla Seconda Università degli studi di Napoli;

A seguito della deliberazione ed esecuzione dell'aumento di capitale delegato, appresso detto e riservato in sottoscrizione al C.N.R. e alla fondazione PASCALE - NAPOLI, il Consiglio di Amministrazione sarà integrato con la nomina di un settimo consigliere che durerà in carica per lo stesso periodo di tempo dell'attuale Consiglio sopra nominato, consigliere scelto dagli altri soci che con il presente atto non hanno espresso alcuna nomina e nominato con le modalità di cui allo Statuto appresso detto.

Di essi nominati sono qui presenti i sigg.ri CIMITILE Aniello e TORTORA Genoveffa i quali accettano la carica e dichiarano che non sussistono, a loro carico, cause d'ineleggibilità e/o d'incompatibilità.

Al nominato consiglio d'amministrazione spettano tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza della società previsti dallo Statuto.

3.2 Al Presidente nominato vengono sin d'ora conferiti tutti i poteri necessari per il perfezionamento della costituzione della società inclusa la cura dei relativi oneri pubblicitari.

3.3 Il dr. **BETTI Sergio** (nato a Napoli il 15 maggio 1955 (c.f.BTT SRG 55E15 F839Y), ivi residente alla piazzetta Arenella n. 7/H) viene delegato a ritirare presso la citata Banca il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale depositato ed a rilasciare quietanza liberatoria con esonero di detta Banca da ogni responsabilità, il tutto dopo l'avvenuta iscrizione della società nel Registro Imprese.

3.4 In via immediata all'organo amministrativo è attribuita delega a deliberare, previo compimento di tutti gli adempimenti di legge, un aumento del capitale sociale a pagamento per un ammontare di euro 10.350,00 (diecimilatrecentocinquanta virgola zero zero), portando così il capitale sociale ad euro 150.000,00, aumento da liberarsi in danaro alla pari ed esclusivamente riservato ai seguenti soggetti pubblici partecipanti al progetto

originario di CRdC ICT, che per difficoltà operative non hanno potuto oggi partecipare al presente atto: =====

- Consiglio Nazionale delle Ricerche per 9.000,00 euro con attribuzione di una quota del 6% sul capitale risultante dall'integrale aumento, con prestazioni accessorie ai sensi dell'art.7 dello Statuto fino ad un massimo annuo di 63.000,00 euro; =====

- Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori "Fondazione G. Pascale" - Napoli per euro 1.650,00 con attribuzione di una quota del 1,10% sul capitale risultante dall'integrale aumento, con prestazioni accessorie ai sensi dell'art.7 dello Statuto fino ad un massimo annuo di 11.550,00 euro. =====

**In esito alla deliberazione, esecuzione e sottoscrizione integrale del detto aumento di capitale delegato (come originariamente programmato) le partecipazioni alla società in oggetto, che avrà un capitale di euro 150.000,00, saranno distribuite come segue: ==**

- **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO"** per una quota di nominali euro 35.250,00 (trentacinquemiladuecentocinquanta virgola zero zero), partecipazione del 23,5% (ventitré virgola cinque per cento); =====

- **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "FEDERICO II"** per una quota di nominali euro 52.350,00 (cinquantaduemilatrecentocinquanta virgola zero zero), partecipazione del 34,9% (trentaquattro virgola nove per cento); =====

- **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO"** per una quota di nominali euro 24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta virgola zero zero), partecipazione del 16,5% (sedici virgola cinque per cento); =====

- **"SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI "** per una quota di nominali euro 15.750,00 (quindicimilasettecentocinquanta virgola zero zero), partecipazione del 10,5% (dieci virgola cinque per cento); =====

- **"UNIVERSITA' DEGLI STUDI "PARTHENOPE"** per una quota di nominali euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), partecipazione del 6% (sei per cento); =====

- **"CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE PER L'INFORMATICA (CINI)"** per una quota di nominali euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero), partecipazione dell'1,5% (uno virgola cinque per cento); =====

- **CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE**, ad oggi non ancora socio, per una quota di nominali euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero), partecipazione del 6% (sei per cento);

- **ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI "FONDAZIONE PASCALE - NAPOLI"**, ad oggi non ancora socio, per una quota di nominali euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta virgola zero zero), partecipazione del 1,10% (uno virgola dieci per cento). =====

3.5 A comporre il primo =====

===== **collegio sindacale** =====

vengono nominati, per tre esercizi sociali e con scadenza alla data fissata per l'approvazione del bilancio a chiudersi al 31 dicembre 2007, i seguenti componenti tutti regolarmente iscritti al registro dei Revisori Contabili: =====

**Presidente: PANZA Floriano**, dottore commercialista e revisore dei conti, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 19 gennaio 1948 con domicilio anche fiscale in Guardia Sanframondi (BN), alla Via Parallela n. 65, Codice Fiscale PNZ FRN 48A19 E249J, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 97648 come da G.U. del 02/11/1999; =====

**Sindaco Effettivo: DI PALMA Pasquale**, dottore commercialista e revisore dei conti, nato a Napoli il 22 maggio 1969 con domicilio anche fiscale in San Lupo (BN), alla via Casaleni n. 7, Codice Fiscale DPL PQL 69E22 F839Q, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 124523; =====

**Sindaco Effettivo: BIONDILLO Giacomo**, dottore commercialista e revisore dei conti, nato a San Felice a Cancellò (CE) il 14 aprile 1968 con domicilio anche fiscale in San Felice a

Cancello (CE), alla via Botteghino n. 69, Codice Fiscale BND GCM 68D14 H834R iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 4516; =====

**Sindaco Supplente: SBARRA Giancarlo**, dottore commercialista e revisore dei conti, nato a Benevento il 25 gennaio 1970 con domicilio anche fiscale in Benevento al viale San Lorenzo n. 45, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n. 12500; =====

**Sindaco Supplente: SILVESTRI Marco**, dottore commercialista e revisore dei conti, nato a Benevento il 15 febbraio 1964 (c.f.SLV MRC 64B15 A783Q) con domicilio anche fiscale in Benevento alla via Capilongo n. 18 , iscritto nel Registro dei Revisori Contabili come da G.U. n. 46/bis del 16/06/1995, Sindaco supplente. =====

I compensi dei Sindaci viene fissato nei minimi previste dalle Tariffe Professionali Vigenti.

3.6 Viene infine nominato, ai sensi dell'art.23 comma 2 dello Statuto appresso detto,

**Direttore generale della società consortile, per sei anni il detto dr. BETTI Sergio, nato a Napoli il 15 maggio 1955.** =====

===== **ARTICOLO 4° (primo esercizio sociale)** =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del 2005. =====

===== **ARTICOLO 5° (spese per la costituzione)** =====

Le spese per la costituzione della società in oggetto sono poste a carico della società stessa, ed il loro importo globale è di circa euro 3.500,00 (tremilacinquecento virgola zero zero). =====

===== **ARTICOLO 6° (statuto)** =====

Le caratteristiche e le norme relative al funzionamento della società sono regolate, oltre che dalla normativa pro-tempore vigente, dal seguente: =====

===== **"STATUTO ScRL "CeRICT"** =====

**Articolo 1) Costituzione.** =====

1.1. E' costituita una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione sociale di: **"Centro Regionale Information e Communication Technology - in acronimo CeRICT s.c.r.l."** =====

1.2. La società nasce in attuazione del Centro Regionale di Competenza sull'Information e Communication Technology (CRdC ICT) su iniziativa dei seguenti soggetti fondatori: =====

Università degli Studi del Sannio =====

Università degli Studi di Napoli "Federico II" =====

Università degli Studi di Salerno =====

Seconda Università degli Studi di Napoli =====

Università degli Studi "Parthenope" =====

Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI). =====

1.3. Possono aderire alla società consortile, attraverso la sottoscrizione di quote di nuova emissione ovvero loro acquisto da altri soci, solo soggetti che abbiano le stesse caratteristiche dei fondatori e quindi: Università, Centri Pubblici di Ricerca, Consorzi di Ricerca, Fondazioni, consorzi o società consortili a presenza pubblicitaria e senza fine di lucro. Potrà, inoltre, aderire alla società consortile la Regione Campania. Non è consentito l'ingresso di Società a scopo di lucro. =====

1.4. La società persegue la finalità consortile di potenziare le capacità e le occasioni di ricerca e produzione dei suoi partner al servizio dello sviluppo economico locale e regionale; ciò attraverso la migliore programmazione dell'utilizzo delle risorse, il rafforzamento della capacità di interlocuzione con gli attori istituzionali, del mondo della ricerca e del mondo produttivo, il rafforzamento strategico dell'integrazione tra i partner anche in prospettiva di creazione di distretti industriali omogenei. =====

1.5. La società non ha scopo di lucro e non potrà distribuire utili ai propri soci sotto qualsiasi forma, neanche in sede di ripartizione di riserve, di liquidazione della quota a

seguito di esercizio del diritto di recesso, di ripartizione del supero residuo all'esito della liquidazione. =====

1.6. La società costituisce soggetto eleggibile per le politiche pubbliche -comunitarie, statali e regionali di sostegno finanziario alla Ricerca di base ed applicata, al trasferimento tecnologico. =====

1.7. La società opera in area obiettivo 1 ed in ritardo di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia. ==

**Articolo 2) Sede** =====

2.1. La società ha sede nel Comune di Benevento all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del c.c. e si articola in poli operativi distribuiti nella Regione Campania. =====

2.2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere poli ed unità locali operativi (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza). Spetta ai soci decidere l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato sub 2.1. =====

**Articolo 3) Oggetto sociale.** =====

3.1. La società ha per oggetto le seguenti attività nel settore dell'Information and Communication Technology: =====

a) promuovere e realizzare attività di ricerca e sviluppo con riferimento alle aree ed agli indirizzi strategici regionali e nazionali, in particolare basate sull'interesse industriale e finalizzate al trasferimento tecnologico; =====

b) contribuire alla concentrazione strutturale di ricerche strategiche attraverso la cooperazione delle istituzioni della ricerca e partner pubblici e privati; =====

c) promuovere il diretto coinvolgimento delle imprese nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione; =====

d) promuovere la nascita delle imprese knowledge-based e di iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico ; =====

e) determinare le condizioni per la nascita di nuove convenienze per imprese interne ed esterne alla Regione ed investire in settori high-tech emergenti; =====

f) integrare attività di ricerca pre-competitiva al fine di costituire un serbatoio incubatore per lo sviluppo a sistema delle potenzialità di ricerca; =====

g) sostenere la domanda di impresa di consulenza tecnologica; =====

h) concorrere, d'intesa con Università ed Enti di Ricerca, all'organizzazione e allo svolgimento di attività di alta formazione. =====

3.2. La società può svolgere le attività di ricerca, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, che siano strumentali o connesse allo svolgimento delle attività di cui sopra, ivi compresa l'istituzione di agenti, rappresentanti, depositari e commissionari. La società può assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto connesso o analogo al proprio. Può rilasciare inoltre fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a favore di terzi e sempre che vi sia un interesse sociale e nel rispetto della normativa vigente. =====

Tutte tali attività devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. =====

3.3. Per la realizzazione di tali attività la società può anche agire in ambito nazionale ed internazionale sulla base: di progetti autonomamente presentati o in partnership con altri soggetti, nel quadro sia di programmi, avvisi e bandi dell'Unione Europea o di Amministrazioni nazionali, anche finanziati in tutto o in parte con fondi pubblici e/o privati; in esecuzione di contratti affidati da soggetti pubblici e privati. =====

3.4  
ger  
La  
pro  
3.5  
am  
Ar  
4.1  
es:  
la  
Ar  
5.1  
vie  
- c  
de  
- c  
52  
- c  
de  
-  
15  
- c  
de  
- c  
nc  
Il  
ac  
d'  
re  
pr  
pr  
5.  
c.  
-  
vi  
-  
(t  
-  
vi  
-  
v  
-  
q  
-  
a  
L  
c  
e  
c  
r

lla  
=  
e,  
to  
=  
=  
a  
e  
e  
i  
:

3.4. La società potrà beneficiare di qualsiasi agevolazione finanziaria e provvidenza in genere previste per le società operanti nelle aree obiettivo 1 e/o in ritardo di sviluppo. =====

La società potrà partecipare a gare d'appalto per la fornitura anche ad Enti Pubblici dei prodotti e servizi oggetto della sua attività. =====

3.5 La società potrà accettare o compiere atti di donazione con delibera dell'Organo di amministrazione. =====

**Articolo 4) Durata** =====

4.1. La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilatrenta e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci assunta con la maggioranza prevista per la modifica di statuto. =====

**Articolo 5) Capitale Sociale.** =====

5.1. Il capitale è fissato in euro 139.350,00 (centotrentanovemilatrecentocinquanta/00) e viene sottoscritto e versato integralmente dai soci nelle seguenti misure: =====

- dal socio Università degli Studi del Sannio per una quota di nominali euro 35.250,00 in denaro; =====

- dal socio Università degli Studi di Napoli "Federico II" per una quota di nominali euro 52.350,00 in denaro; =====

- dal socio Università degli Studi di Salerno per una quota di nominali euro 24.750,00 in denaro; =====

- dal socio Seconda Università degli Studi di Napoli per una quota di nominali euro 15.750,00 in denaro; =====

- dal socio Università degli Studi "Parthenope" per una quota di nominali euro 9.000,00 in denaro; =====

- dal socio Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) per una quota di nominali euro 2.250,00 in denaro. =====

Il Capitale sottoscritto sarà incrementato del valore di tutti i beni e le utilità comunque acquisite in attuazione del progetto CRdC ICT, che i soggetti fondatori sono obbligati sin d'ora a conferire al capitale della società consortile -quale soggetto giuridico destinato a realizzare gli obiettivi previsti dal Progetto entro sei mesi dalla data di conclusione del progetto stesso, in base alle relative convenzioni già sottoscritte, nonché in base al presente statuto. =====

5.2. A fronte di tali conferimenti i soci convengono, tuttavia, ai sensi dell'art. 2468, co. 2 c.c., che le partecipazioni al capitale sociale saranno ripartite nel seguente modo: =====

- al socio Università degli Studi del Sannio per una quota pari al 25,30% (venticinque virgola trenta per cento) del capitale sociale; =====

- al socio Università degli Studi di Napoli "Federico II" per una quota pari al 37,57% (trentasette virgola cinquantasette per cento) del capitale sociale; =====

- al socio Università degli Studi di Salerno per una quota pari al 17,76% (diciassette virgola settantasei per cento) del capitale sociale; =====

- al socio Seconda Università degli Studi di Napoli per una quota pari all' 11,30% (undici virgola trenta per cento) del capitale sociale; =====

- al socio Università degli Studi "Parthenope" per una quota pari al 6,46% (sei virgola quarantasei per cento) del capitale sociale; =====

- al socio Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) per una quota pari al 1,61% (uno virgola sessantuno per cento) del capitale sociale. =====

La misura risultante dalla suddetta ripartizione, ricalibrata proporzionalmente sul nuovo capitale a seguito dell'attuazione dell'aumento di cui all'art.3 comma 4 dell'atto costitutivo e, eccezionalmente, non influenzata dalla successiva attuazione dell'aumento di capitale di cui al comma 10 del presente articolo, costituirà ad ogni effetto di legge e statutario la misura della quota di partecipazione del socio al capitale ed al patrimonio sociale ed in

generale la misura dei diritti di partecipazione e gestione del socio all'interno della società (esemplificativamente in base a tale quota saranno calcolate le maggioranze deliberative e costitutive per le decisioni dei soci, l'entità delle partecipazioni dei singoli soci ai fini di determinare situazioni di controllo e/o collegamento, etc.). =====

5.3. All'organo amministrativo spetta in via straordinaria, per pattuizione unanime dei soci all'atto della costituzione, la facoltà di aumentare il capitale solo nell'occasione prevista e regolata dall'art.3 dell'atto costitutivo e dal successivo comma 10 del presente art. 5. In tutti gli altri casi la competenza dell'aumento del capitale spetterà ai soci. =====

5.4. I soci hanno diritto di sottoscrivere gli aumenti di capitale da liberarsi mediante nuovi conferimenti in misura proporzionale alle partecipazioni dagli stessi possedute, sempre però nel rispetto del diverso peso nella determinazione delle quote eventualmente attribuite ai conferimenti dei diversi soci ai sensi dell'art.5 comma 2. E' fatto salvo il regime speciale previsto per l'aumento di capitale di cui al comma 10 del presente articolo. =====

5.5. E' attribuita ai soci, con le modalità previste per le modifiche di statuto la facoltà di aumentare il capitale, anche prevedendo espressamente nella decisione l'attuazione mediante offerta di quote di nuova emissione in tutto o in parte a terzi, salvo che nel caso di cui all'articolo 2482-ter c.c.; in tale circostanza, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma inderogabile del c.c.. =====

5.6. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti. =====

5.7. Spetta all'organo amministrativo stabilire quando - anche a prescindere da aumenti di capitale - richiedere l'adempimento dei conferimenti residui. In caso di mora del socio nell'esecuzione dei conferimenti si procede ai sensi dell'articolo 2466 c.c. ed in mancanza di offerte per l'acquisto, la quota può essere venduta all'incanto. =====

5.8. La deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro. Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società; ai fini della valutazione di qualsiasi conferimento diverso dal denaro si applica, anche in via analogica, l'art.2465, primo e terzo comma, c.c. =====

5.9. Il conferimento avente per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società deve avvenire unitamente alla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria a prima richiesta, e conforme agli schemi obbligatori previsti dalla normativa, che garantiscano l'intero valore ad essi assegnato. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. =====

5.10. In via eccezionale, in attuazione dell'obbligo di cui al precedente punto 5.1 ultimo periodo, il Consiglio d'amministrazione dovrà procedere, improrogabilmente entro 18 mesi dalla costituzione della società, a deliberare un aumento di capitale fino a 6 milioni di euro, riservato ai soli soci fondatori ed ai soci che sottoscriveranno l'aumento di capitale delegato di cui all'art. 3.4 dell'atto costitutivo, in ragione della loro quota di titolarità del complesso di beni e utilità acquisiti nel corso del progetto di CRdC ICT e da liberarsi esclusivamente in natura attraverso il conferimento da parte di ciascuno dei soci stessi della proprietà di tutti i cespiti, ovvero dei diritti di disposizione su spazi ristrutturati, acquisiti in attuazione del progetto di CRdC ICT come approvato dalla Regione Campania. L'aumento di capitale eccezionalmente prevederà la corrispondente esclusione in tutto o in parte del diritto di opzione/prelazione sulle quote di nuova emissione -senza per questo dar luogo a possibilità di recesso in capo ai soci e, sempre eccezionalmente, non comporterà alcuna modifica nell'attribuzione ai soci delle quote di partecipazione alla società determinate in base ai conferimenti iniziali ed all'attuazione dell'aumento di

capitale  
5.11. Ne  
deposito  
secondo  
**Articolo**  
6.1 Tutt  
comma  
ovvero  
In mate  
disposiz  
l'organo  
ciascun  
sono al  
a) al s  
nomina  
nel cor  
votare  
ammin  
diritto  
del que  
b) al  
incedit  
votare  
ammin  
c) al  
nomin  
altri s  
alla sc  
d) al  
di nor  
gli alti  
alla sc  
L'asse  
lettere  
con li  
avent  
6.2. I  
posso  
65%.  
6.3. I  
socio  
docu  
richie  
entrc  
richie  
Tutte  
sara  
ordir  
La c  
mod

ocietà  
ative  
fini di  
====  
i soci  
ista e  
. 5. In  
====  
nuovi  
mpre  
nente  
egime  
====  
ità di  
zione  
caso  
corso  
====  
do i  
====  
ti di  
ocio  
anza  
====  
ento:  
sere  
ttivo  
vore  
o si  
====  
ella  
una  
lalla  
o la  
del  
====  
imo  
18  
i di  
tale  
del  
arsi  
ssi  
ati,  
ia.  
o o  
sto  
on  
lla  
di

capitale di cui all'art.3, comma 4 dell'atto costitutivo. =====  
5.11. Nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite, non è necessario il preventivo  
deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482-bis,  
secondo comma, c.c.. =====

**Articolo 6) Diritti dei soci.** =====

6.1 Tutti i diritti sociali spettano ai soci in misura pari alle quote attribuite ai sensi dell'art.5,  
comma 2, e salve le modificazioni intervenute a seguito di emissione di nuove quote  
ovvero di cambiamenti dello Statuto. =====

In materia di nomina del consiglio d'amministrazione -anche in deroga ad ogni altra  
disposizione statutaria considerato il numero totale di sette consiglieri componenti  
l'organo, il quorum proporzionale del 14,29% del capitale necessario per l'elezione di  
ciascun consigliere e le quote attribuite a ciascun socio si stabilisce che i seguenti diritti  
sono attribuiti in via esclusiva ai seguenti soci: =====

- a) al socio Università degli studi del Sannio spetta il diritto personale e incedibile di  
nominare due consiglieri di amministrazione (uno dei quali, solo per le nomine avvenute  
nel corso del primo triennio, presiederà il consiglio stesso), senza diritto di concorrere e  
votare con gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti l'organo  
amministrativo rimessi alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto; spetta altresì il  
diritto personale e incedibile di nominare il liquidatore in caso di mancato raggiungimento  
del quorum assembleare necessario secondo l'art.28 Statuto; =====
- b) al socio Università degli studi di Napoli "Federico II" spetta il diritto personale e  
incedibile di nominare due consiglieri di amministrazione senza diritto di concorrere e  
votare con gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti l'organo  
amministrativo rimessi alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto; =====
- c) al socio Università degli studi di Salerno spetta il diritto personale e incedibile di  
nominare un consigliere di amministrazione, senza il diritto di concorrere e votare con gli  
altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti l'organo amministrativo rimessi  
alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto; =====
- d) al socio Seconda Università degli studi di Napoli spetta il diritto personale e incedibile  
di nominare un consigliere di amministrazione, senza il diritto di concorrere e votare con  
gli altri soci nelle deliberazioni di nomina dei componenti l'organo amministrativo rimessi  
alla scelta dell'assemblea a norma dello Statuto. =====

L'assemblea dei soci -con voto riservato agli altri Soci diversi da quelli sopra indicati alle  
lettere da a) a d)- eleggerà un consigliere di amministrazione con deliberazione assunta  
con la maggioranza qualificata non inferiore al 75% dell'ammontare delle quote dei soci  
aventi diritto alla nomina. =====

6.2. I diritti di cui al precedente paragrafo 6.1, incluse ulteriori attribuzioni e sottrazioni,  
possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con la maggioranza del  
65%. =====

6.3. Ciascun socio ha i diritti di controllo sull'attività sociale riconosciutigli dalla legge. Il  
socio che intende consultare, personalmente o tramite professionisti, i libri sociali e i  
documenti relativi all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476, co. 2, deve inviare apposita  
richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data d'inizio della consultazione  
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al  
richiedente. =====

Tutte le informazioni che il professionista che assiste il socio richiedente riceverà  
saranno considerate confidenziali nonchè coperte dal segreto previsto dal rispettivo  
ordinamento professionale riconosciuto dalla legge. =====

La consultazione potrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con  
modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinato svolgimento dell'attività. =====

La consultazione dei libri e documenti può essere effettuata anche nello studio dei professionisti che assistono la società. =====

6.4. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del c.c.. =====

6.5. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'articolo 2352 del c.c.. =====

**Articolo 7) Quote con prestazioni accessorie** =====

7.1. Alle quote di titolarità di alcuni soci è connesso, per i primi cinque esercizi, l'obbligo di eseguire prestazioni accessorie a favore della società, con riguardo alle attività necessarie (esemplificativamente di ricerca, analisi, progettazione e sviluppo, ivi inclusa attività inventiva) per la realizzazione di progetti e commesse rientranti nell'oggetto sociale. Ciascuno dei soci elencati di seguito è obbligato aggiuntivamente ai conferimenti assunti a mettere a disposizione per ciascun esercizio - direttamente o attraverso il soggetto attuatore nominato di seguito - un ammontare annuo di prestazioni tecnico scientifiche qualificate per un valore massimo annuo pari a 7 volte la somma conferita dal socio all'atto della costituzione della società. La concreta determinazione e quantificazione di dettaglio delle attività richieste è contenuta nel bilancio annuale preventivo di gestione approvato dai soci e nella successiva richiesta di prestazioni che sarà specificata nel corso dell'esercizio. Si dà atto inoltre che i soci hanno nominato i seguenti soggetti attuatori, quali loro unità operative per le prestazioni da rendersi a favore della società: ===

- il socio Università degli Studi del Sannio ha nominato il "RCOST Centro di Eccellenza della Ricerca sulle Tecnologie del Software" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 170.274,64 ed il "Dipartimento di Ingegneria" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 76.475,36; =====

- il socio Università degli Studi di Napoli "Federico II" ha nominato il "DIS Dipartimento di Informatica e Sistemistica" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 206.296,24 ed il "DIET Dipartimento di Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 160.153,76; =====

- il socio Università degli Studi di Salerno ha nominato il "DMI Dipartimento di Matematica e Informatica" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 173.250,00; =====

- il socio Seconda Università degli Studi di Napoli ha nominato il "Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 110.250,00; =====

- il socio Università degli Studi "Parthenope" ha nominato il "Dipartimento per le Tecnologie" per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 63.000,00; =====

- il socio Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica (CINI) ha nominato le proprie strutture organizzative stesse per un ammontare annuo massimo di prestazioni dovute pari ad euro 15.750,00. =====

7.2. Il criterio con cui saranno riconosciute al socio le prestazioni accessorie è quello della remunerazione standard vigente nella sua struttura di appartenenza. Il 10% delle prestazioni tecnico-scientifiche di cui al precedente articolo 7.1, messe a disposizione nel corso di ogni esercizio da ciascuno dei soci, dovrà essere fornito alla società a titolo gratuito, quale contributo consortile alle attività sociali. =====

7.3. In caso di acquisto di nuove quote, anche a seguito di aumento di capitale, le quote acquistate dal socio titolare delle quote cui era connesso l'obbligo di prestazioni accessorie sono soggette alle stesse regole che governavano quelle da lui già possedute.

dei  
==  
ono  
iste  
==  
352  
==  
==  
di  
ità  
isa  
ile.  
nti  
tto  
he  
io  
di  
re  
el  
tti  
=  
ta  
di  
n  
:  
li  
i  
e  
o  
:  
i  
:

7.4. Le quote cui è connesso l'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie sono trasferibili, anche in parte, solo con il previo consenso degli altri soci - adottato con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale sociale - fermo il subentro di chi ne acquisisce la titolarità nel medesimo obbligo di eseguire le prestazioni accessorie e salvi sempre i diritti di prelazione dei soci sulle quote cedende ed il necessario gradimento come da previsioni del successivo art.8 e 9 dello Statuto =====

7.5. In caso di inadempimento dell'obbligo di eseguire le prestazioni accessorie il socio non può esercitare il diritto di voto. =====

7.6. La società, ove l'inadempimento si protragga anche nell'esercizio successivo, può procedere, inoltre, all'esclusione del socio ed alla vendita della quota ad un prezzo pari al suo valore -secondo un'equilibrata stima degli amministratori curandone direttamente l'incasso, essendo a tal fine fin d'ora la società costituita, anche nel suo interesse, mandataria all'incasso. =====

7.7. In mancanza di offerte di acquisto entro sessanta giorni e sempre che gli altri soci, ai quali è riconosciuto il diritto di prelazione nell'acquisto, non abbiano manifestato l'intenzione di acquistare le quote, le stesse si trasformeranno automaticamente in quote ordinarie e, ove risulti infruttuoso un nuovo tentativo di vendita con le stesse modalità di cui sopra, verranno annullate con corrispondente riduzione del capitale. =====

7.8. Le disposizioni di questo articolo non possono essere modificate senza il consenso di almeno il 65% dei soci. =====

**Articolo 8) Trasferimento delle partecipazioni.** =====

8.1. Ai fini dei seguenti articoli è considerato trasferimento qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, in forza del quale derivi il mutamento della titolarità di quote o diritti sullo stesso, ivi compresi, in via esemplificativa, i seguenti negozi: la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", il trasferimento che intervenga nell'ambito di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati. Il trasferimento per atto tra vivi delle quote di partecipazione da parte del socio cui siano attribuiti i particolari diritti di cui all'articolo 2468, terzo comma, c.c., comporta - nel concorso degli altri requisiti statutari previsti per l'efficacia della cessione l'attribuzione al soggetto acquirente degli stessi diritti già spettanti al socio alienante; in caso di estinzione dei soggetti soci, detti particolari diritti si estinguono. =====

8.2. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote, di diritti di opzione in sede di aumento di capitale o di diritti di prelazione di quote inoptate, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intero oggetto della proposta di trasferimento; qualora nessun socio intenda esercitare la prelazione, ovvero il diritto sia esercitato solo per una parte di quanto è offerto, il socio proponente sarà libero di trasferire l'intero oggetto della proposta di trasferimento all'acquirente indicato nella sua proposta, salva l'espressione del gradimento da parte dell'Organo amministrativo come appresso specificato. =====

8.3. In caso di concorso di più soci esercitanti il diritto di prelazione, ciascuno di essi esercita la prelazione per un valore proporzionale alla partecipazione già di propria titolarità ed acquisisce anche il diritto di prelazione che altri soci non esercitano, a meno che non dichiarino, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, di non voler beneficiare di tale accrescimento. Se, per effetto di detta rinuncia, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia interamente acquistato da soci, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente. =====

8.4. Il socio (d'ora innanzi "proponente") che intende effettuare il trasferimento (d'ora innanzi "la proposta") mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al

quale deve comunicare l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento e le esatte generalità del terzo acquirente. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo gratuito o a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta lo stesso il diritto di prelazione, disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi successivi, ove applicabili, con l'unica particolarità che chi esercita la prelazione dovrà corrispondere al cedente a titolo oneroso o al donatario una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione, determinata d'intesa tra le parti o a mezzo di arbitratore nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. =====

8.5. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta a tutti i soci iscritti nel libro soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per l'esercizio del diritto di prelazione. =====

8.6. Entro quest'ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento dell'impegno a concludere il negozio traslativo nelle forme di cui all'articolo 2470 c.c.. =====

8.7. Il trasferimento che intervenga in violazione delle disposizioni che regolano il diritto di prelazione di cui al presente articolo è inefficace nei confronti della società e dei soci. =====

**Articolo 9) Gradimento.** =====

9.1. Nel caso in cui nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento dovrà previamente sottoporre la proposta al consiglio di amministrazione per l'espressione del gradimento rispetto all'acquirente, che dovrà previamente possedere i requisiti soggettivi di cui sopra all'art.1.3. Il gradimento sarà rimesso all'insindacabile giudizio del Consiglio espresso entro 30 giorni e, ove negativo, comporterà -fatto salva l'ipotesi dell'inadeguatezza soggettiva dell'acquirente ai sensi dell'art.1.3. dello Statuto l'onere di indicare un altro acquirente disposto ad acquistare le quote alle stesse condizioni. =====

**Articolo 10) Finanziamenti dei soci.** =====

10.1. I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa vigente in materia di raccolta di risparmio. =====

10.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi. =====

**Articolo 11) Diritto di recesso.** =====

11.1. Hanno diritto di recedere dalla società, per tutta la loro partecipazione al capitale sociale, i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione, la fusione e la scissione della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il cambiamento dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, terzo comma, c.c., in caso di aumento di capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione (art. 2481-bis, co.1 c.c.). =====

Il socio potrà inoltre recedere al verificarsi dei seguenti fatti: mancato coinvolgimento nelle attività realizzative e nei progetti per più di tre anni. =====

11.2. Il socio che intende recedere deve comunicare la sua intenzione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata (ovvero con qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento) spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei

soci  
fatto  
ai sc  
11.3  
racc  
prov  
acc  
part  
acc  
alcu  
11.4  
di u  
part  
rimb  
soci  
del  
e cc  
5.10  
In c  
l'org  
la n  
ricor  
11.5  
sens  
soci  
Arti  
12.1  
fallir  
conf  
il so  
per  
estir  
dani  
12.2  
non  
12.3  
potr  
amr  
prov  
corr  
Arti  
13.1  
dall'  
num  
13.2  
a) l'  
b) l'  
disc  
c) l'  
revi



- d) le modificazioni dell'atto costitutivo, l'aumento e la diminuzione del capitale; =====
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica =====  
dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====
- f) la determinazione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2482-bis c.c.; =====
- g) lo scioglimento anticipato della società; =====
- h) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; =====
- i) la revoca dello stato di liquidazione; =====
- l) l'approvazione del bilancio preventivo; =====
- m) l'ammissione di nuovi soci, sotto forma di valutazione delle domande di adesione  
pervenute e di proposizione di una proposta attuativa del subingresso attraverso  
emissione di nuove quote da attuarsi con aumento di capitale o cessione concordata di  
quote (è un'espressione generica con cui conciliare i noti concetti con l'esigenza  
manifestata di avere comunque una norma purchessia che riguardi l'adesione dei nuovi  
soci). =====

13.3. Non è necessaria l'autorizzazione dei soci per l'acquisto da parte della società, per  
un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci  
fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dall'iscrizione della società nel  
registro delle imprese. =====

13.4. Salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 14, le decisioni dei soci  
possono essere adottate, oltre che in sede assembleare, mediante consultazione scritta o  
consenso espresso per iscritto. Il metodo di adozione delle decisioni è stabilito  
dall'organo amministrativo. =====

**Articolo 14) Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare. =====**

14.1. Nel caso di decisioni che abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente  
articolo 13.2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), nonché in tutti gli altri casi espressamente  
previsti dalla legge o dalle presenti norme per il funzionamento della società, oppure  
quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano  
almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate  
mediante deliberazione assembleare. =====

14.2. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo o da tanti soci che  
rappresentino almeno un terzo del capitale sociale anche fuori dal comune in cui ha sede  
la società, purché nel territorio dell'Unione Europea. =====

14.3. L'assemblea è convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito  
successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza,  
con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova  
dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci, agli amministratori ed ai sindaci o al  
revisore, se nominati. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il  
luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione  
può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui  
nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente  
costituita, nonché di eventuali altre convocazioni successive, qualora anche la seconda  
convocazione non raggiunga il quorum richiesto. =====

14.4. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente  
costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i  
sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli  
argomenti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non  
partecipano personalmente all'assemblea, devono rilasciare una dichiarazione scritta, da  
conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere stati informati della  
riunione. =====

14.5. Hanno diritto di intervento nell'assemblea tutti i soci iscritti nel libro soci. =====



1  
c  
d  
d  
1  
n  
v  
d  
Il  
a  
ri:  
1.  
di  
pi  
-  
pi  
re  
pr  
-  
as  
-  
vc  
-  
cc  
La  
se  
14  
in  
an  
l'a  
14  
pa  
le  
l'ic  
14  
sir  
Ar  
15  
so  
de  
as  
ch  
un  
de  
co  
15  
es  
un  
15  
15

14.6. I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore né ai dipendenti della società. =====

14.7. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento, da persona designata dagli intervenuti, segretario verbalizzante è il Direttore generale o, in mancanza o impedimento, altro soggetto scelto dai soci. =====

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, presiede al suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. =====

14.8. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che: =====

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e =====  
proclamare i risultati della votazione; =====

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. =====

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario. =====

14.9. Le deliberazioni dell'assemblea sono attestate da processo verbale redatto senza indugio e firmato dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da notaio scelto da chi presiede l'assemblea. =====

14.10. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e le quote di partecipazione rappresentate da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. =====

14.11. Le deliberazioni sono comunicate per estratto ai soci, agli amministratori e ai sindaci assenti. =====

**Articolo 15) Decisioni dei soci mediante consultazione scritta. =====**

15.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. Di ogni comunicazione va spedita copia anche al Presidente del collegio sindacale. =====

15.2. Ai soci è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. ===

15.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. =====

15.4. La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto

contrario. =====  
15.5. Il Presidente del consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale devono raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando: =====  
- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata; =====  
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; =====  
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. =====

15.6. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

15.7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale. =====

**Articolo 16) Decisioni dei soci sulla base del consenso espresso per iscritto. =====**

16.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 15. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

16.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo articolo 17. =====

16.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando: ==  
- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;  
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; =====  
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci. =====

16.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci. =====

16.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale. =====

**Articolo 17) Assemblea e decisioni dei soci. Quorum costitutivi e deliberativi. =====**

17.1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale ivi rappresentato. Salvo diversa disposizione di legge, le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime quote e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. =====



17.  
esj  
aln  
diti  
dic  
cal  
del  
17.  
il 6  
a) i  
b)  
soc  
c) i  
d)  
del  
tra:  
ass  
e) l  
17.  
del  
17.  
nor  
rich  
Art  
18.  
nur  
a),  
tutt  
c) i  
ma  
diti  
des  
tutt  
- e  
dal  
da  
6.1  
18.  
soc  
18.  
col  
18.  
vol  
rim  
ine  
del  
18.  
del  
rev  
de

17.2. Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Le quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione. =====

17.3. Sono in ogni caso assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 65% del capitale sociale -salva diversa disposizione dell'atto costitutivo le decisioni: =====

a) inerenti le modificazioni dell'atto costitutivo; =====

b) relative ad operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale; =====

c) relative ad operazioni che comportino una rilevante modificazione dei diritti dei soci; =====

d) relative alla trasformazione della società in società di persone, la fusione e la scissione della società e l'emissione di titoli di debito, fermo restando che, nel caso di trasformazione, fusione o scissione, è comunque richiesto il consenso dei soci che assumeranno responsabilità illimitata; =====

e) l'ammissione di nuovi soci attraverso apposito aumento di capitale. =====

17.4. L'assemblea delibera in seconda convocazione con i medesimi quorum costitutivi e deliberativi della prima convocazione. =====

17.5. Restano comunque salve le disposizioni inderogabili di legge o delle presenti norme statutarie per il funzionamento della società, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

#### **Articolo 18) Amministrazione.** =====

18.1. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di sette consiglieri. I primi sei sono designati dai soci di cui sopra all'art.6.1 lett.

a), b), c) e d) mentre il rimanente è eletto dall'assemblea con deliberazione riservata a tutti gli altri soci diversi da quelli aventi diritto alle designazioni di cui all'art.6.1 lett. a), b),

c) e d) dello Statuto, detta deliberazione di nomina sarà valida solo ove assunta con una maggioranza qualificata non inferiore al 75% dell'ammontare delle quote dei soci aventi diritto alla nomina. In mancanza del raggiungimento del quorum per tre votazioni, la designazione del consigliere sarà effettuata dall'assemblea ordinaria con il concorso di tutti i soci - compresi quelli aventi diritto alle designazioni di cui all'art.6.1 lett. a), b), c) e d) - e con delibera assunta a maggioranza assoluta del capitale presente come previsto dall'art.17, comma 1, ma con precisazione che l'assemblea potrà nominare un consigliere da scegliersi solo tra quelli indicati dai soci non aventi diritto alle designazioni di cui all'art. 6.1 lettere a), b), c) e d) dello statuto. =====

18.2. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. =====

18.3. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.. =====

18.4. Gli amministratori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di una volta. In caso di cessazione degli amministratori per scadenza del termine, essi rimangono in carica sino alla ricostituzione del nuovo organo amministrativo. Restano inefficaci fino alla rinnovazione del consiglio le dimissioni degli amministratori che determinano il venir meno della maggioranza dei componenti l'organo. =====

18.5. Gli amministratori sono revocabili con decisione dei soci assunta a maggioranza del 65% del capitale sociale in qualunque momento; nulla è dovuto all'amministratore revocato senza giusta causa a titolo di risarcimento del danno intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore nella presente società come accettazione della presente

clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno. =====  
18.6. Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica - se confermati alla prima successiva assemblea - sino al successivo rinnovo dell'organo amministrativo. =====

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza degli amministratori tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo, che rimarrà in carica fino all'avvenuta sua sostituzione per effetto dell'accettazione dei nuovi consiglieri eletti. =====

18.7. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive e documentate sostenute per ragioni del loro ufficio, sarà facoltà del Cda o dei soci fissare però criteri forfetari di rimborso. =====

18.8. Con decisione dei soci, per ogni esercizio, può altresì essere assegnato un compenso agli amministratori. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato. =====

18.9. Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

18.10. Le operazioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società devono essere deliberate senza la partecipazione dell'amministratore medesimo. =====

#### **Articolo 19) Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.** =====

19.1. Il consiglio di amministrazione, elegge tra i suoi membri il presidente, solo qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede assembleare all'atto dell'elezione dell'organo; il consiglio altresì può eleggere uno o più vice presidenti. Le funzioni di segretario dell'organo sono svolte dal Direttore generale. =====

Il consiglio di amministrazione può inoltre delegare una parte dei propri poteri ad uno o più amministratori delegati o ad un comitato esecutivo, stabilendone la composizione, i poteri delegati e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'articolo 2381, quarto comma, c.c.. =====


19.2. Il presidente del consiglio di amministrazione predispone l'ordine del giorno e convoca le riunioni, verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni. In caso di assenza o impedimento del presidente, egli viene sostituito dal consigliere più anziano d'età. =====

19.3. Il consiglio si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne è fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri. =====

19.4. Il consiglio è convocato dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d'età, mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

19.5. Il consiglio di amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in mancanza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, anche se non presenti, siano informati della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. =====

19.6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la



stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. =====

19.7. Il consiglio amministra con metodo collegiale la società. Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. =====

19.8. Il verbale delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il verbale deve indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità ed il risultato delle votazioni, consentendo, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti. Il verbale è redatto in forma sintetica, devono essere riassunte solo su espressa richiesta le dichiarazioni degli amministratori pertinenti all'ordine del giorno. =====

**Articolo 20) Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta.** =====

20.1. La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare. =====

20.2. Ai consiglieri è assegnato il termine di dieci giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta. =====

20.3. La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego. =====

20.4. La mancanza di risposta del consigliere entro il termine suddetto è considerata voto contrario. =====

20.5. Il presidente del consiglio di amministrazione deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando: =====

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; =====

- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; =====

- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. =====

20.6. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

20.7. Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti gli amministratori e i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale. =====

**Articolo 21) Decisioni del Consiglio di Amministrazione sulla base del consenso espresso per iscritto.** =====

21.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente articolo 20. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso. ===

21.2. La decisione dei consiglieri si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della maggioranza dei consiglieri. =====

21.3. Il presidente del consiglio deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, indicando: =====

- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti; =====
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta; =====
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi consiglieri. =====

21.4. Le decisioni dei consiglieri adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

21.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei consiglieri devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale. =====

#### **Articolo 22) Poteri del consiglio d'amministrazione e rappresentanza legale. =====**

22.1. Il consiglio d'amministrazione compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 14 del presente atto costitutivo. In sede di nomina possono tuttavia essere stabiliti limiti ai poteri dell'organo amministrativo, fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 c.c. sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. =====

22.2. Il consiglio di amministrazione nomina, direttori di unità o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. =====

22.3. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. Nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina e pubblicati nel registro delle imprese spetta altresì la rappresentanza legale anche ai singoli amministratori e/o consiglieri delegati, nonché al direttore generale. =====

#### **Articolo 23) Direttore generale. =====**

23.1 Il Direttore Generale attua le decisioni e le direttive del consiglio d'amministrazione e dei soci, a tal fine dirige e coordina il personale, esercita il potere disciplinare, gestisce le risorse, definisce chi realizzerà i programmi o i progetti, esercita il controllo sull'attività finanziaria, contratta con i terzi, con ampia autonomia esecutiva per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti. Con apposita procura, riceve dal consiglio d'amministrazione poteri di rappresentanza esterna della società per tutti i contratti relativi al personale nonché per quelli esecutivi di programmi, progetti o direttive decise dal consiglio d'amministrazione non superiori a 300.000,00 euro, ed inoltre per i rapporti con Enti Pubblici, Istituzioni anche internazionali e con gli Istituti di Credito. =====

Il Direttore Generale è nominato dall'Assemblea, dura in carica per un mandato esennale corrispondente a due mandati triennali del CdA e può essere rinominato, cessa inoltre dalla carica per revoca per giusta causa decisa dall'assemblea o dimissioni. L'atto costitutivo nominerà il primo Direttore Generale. =====

La società sottoscriverà con il Direttore Generale apposito contratto di lavoro subordinato. =

#### **Articolo 24) Controllo. =====**

24.1. Il controllo contabile è svolto dal Collegio Sindacale. =====

24.2. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Essi restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito. I soci decidono la retribuzione dei



sindaci in virtù di quanto previsto - ai minimi - nella corrispondente tariffa dei dottori commercialisti. =====

24.3. Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'articolo 2409-ter c.c. inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento. =

24.4. Il collegio sindacale è convocato dal presidente mediante avviso spedito almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. =====

24.5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione del collegio verrà considerata avvenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Delle adunanze del collegio verrà redatto verbale che, sottoscritto da tutti i sindaci presenti, sarà trascritto sul libro delle adunanze. =

24.6. Al collegio sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dal presente atto costitutivo, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c. =====

**Articolo 25) Bilancio e contabilità.** =====

25.1. Gli esercizi sociali chiudono al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo forma il bilancio a norma di legge. =====

25.2. Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 2364: in quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve segnalare nella relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. =====

25.3. L'organo amministrativo deve attivare la decisione dei soci per l'approvazione del bilancio entro quindici giorni dal deposito di cui al comma precedente e, non raggiungendosi il quorum necessario, deve convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla medesima data. =====

25.4. Gli utili netti, non avendo la società scopo di lucro, dopo il prelievo di almeno il cinque per cento per la riserva legale, fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno attribuiti a perdite pregresse, se necessario, oppure a riserva speciale non ripartibile per l'innovazione tecnologica. =====

25.5. Entro il 30 novembre di ciascun anno solare l'organo amministrativo predisporrà un bilancio preventivo che verrà comunicato ai soci per l'approvazione nella forma della consultazione scritta nei successivi quindici giorni. =====

25.6. La società adotterà una contabilità non organizzata per centri di costo e compatibile con il Cost Model tipo AC di cui alla "Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes" e/o successive modificazioni. Con delibera annuale in sede di approvazione del bilancio preventivo si potrà scegliere di adottare un diverso modello di contabilità per l'anno successivo. =====

**Articolo 26) Comitato Tecnico Scientifico.** =====

26.1. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un numero di membri pari al numero dei Soggetti Attuatori e da questi indicati. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio d'amministrazione. =====

26.2. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge tra i suoi membri un Presidente con funzioni di coordinamento e indirizzo delle attività. Il Comitato è validamente costituito con la maggioranza dei membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Il Comitato Tecnico

Scientifico ha funzione consultiva e di indirizzo scientifico per le attività della Società. Esprime parere obbligatorio, non vincolante, sul piano annuale di attività. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi. I membri del Comitato restano in carica per un periodo di tre anni, e sono consecutivamente rinominabili per non più di due mandati. =====

**Articolo 27) Scioglimento e liquidazione.** =====

27.1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge. In tali casi, l'organo amministrativo accerterà la causa di scioglimento con delibera comunicata ai soci. =====

27.2. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, a maggioranza del 65% delle quote societarie, un liquidatore indicandone i poteri e il compenso. =====

27.3. La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'articolo 2487-ter c.c. =====

**Articolo 28) Clausola compromissoria.** =====

28.1. Ai sensi dell'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, sono devolute alla decisione di un Collegio arbitrale tutte le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale ed, in particolare, quelle: =====  
insorgenti tra i soci; =====  
insorgenti tra i soci e la società; =====  
promosse da amministratori e sindaci o nei loro confronti; =====  
relative alla validità delle delibere assembleari; =====  
relative all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo. =====

28.2. Il Collegio Arbitrale, composto da tre membri, è integralmente nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società. Dopo la nomina i tre arbitri provvedono a designare il Presidente del Collegio. In caso di mancata nomina del Collegio Arbitrale, ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società. =====

28.3. Entro novanta giorni dalla costituzione il Collegio arbitrale decide a maggioranza dei membri secondo equità con lodo non impugnabile, salvo nei casi previsti dall'articolo 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Quando decide sulla validità delle delibere assembleari al Collegio Arbitrale compete sempre il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera. =====


28.4. Il Collegio Arbitrale stabilisce a chi fa carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione dello stesso. =====

28.5. La soppressione o la modifica della presente clausola compromissoria, deve essere approvata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci assunta con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale. =====

28.6. Ove le parti litiganti fossero più di una la composizione del collegio sarà sempre composta da un numero di tre arbitri scelti dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario si trova il Comune in cui è posta la sede della società =====

**Articolo 29) Costituzione nuova società con Technapoli e con il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania** =====

29.1. La srl CeRICT - a cura del primo consiglio d'amministrazione insediato - dovrà a sua volta promuovere la costituzione di nuova società consortile con il consorzio Technapoli e con il Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania s.c.p.a, il cui oggetto sociale dovrà consistere nel coadiuvare CeRICT nelle attività di gestione dei rapporti con il territorio, di tutoraggio e di trasferimento tecnologico.



ietà.  
tato  
tato  
non  
===  
===  
ano  
===  
nza  
===  
via  
i le  
etta  
===  
===  
5,  
tto  
==  
==  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
ita  
xui  
re  
el  
el  
ui  
=  
ei  
6,  
tà  
in  
:  
ili  
:  
e  
a  
:  
e  
o  
e  
i  
o  
i  
:  
:

Nella costituzione della nuova società, la srl CeRICT dovrà sottoscrivere una quota pari almeno al 60% (sessanta per cento) del capitale sociale; la restante parte del capitale sarà sottoscritta pariteticamente dal consorzio Technapoli e dal Parco Scientifico e Tecnologico di Salerno e delle Aree Interne della Campania s.c.p.a. =====  
Il presente atto da me notaio letto ai comparenti che lo approvano consta di dodici fogli di carta per facciate quarantasei scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completate a mano. =====  
Firmato: CIMITILE Aniello - CHIANESE Angelo - TORTORA Genoveffa - DI MARTINO Beniamino - CORONA Paolo - FADINI Bruno - Giovanni IANNELLA (Notaio). IMPRONTA DEL SIGILLO. =====

